



Tribunale Federale ACI Sport Sentenza n. 33/2018

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Camillo Tatozzi (Componente), Avv. Francesco de Beaumont (Componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), Cons. Roberto Bucchi (Componente) e Gen. Ugo Marchetti (Componente), assistiti dal responsabile della Segreteria Dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione nei confronti dei licenziati:

- 1) Chiopris Stefania (licenza di ufficiale di gara n. 370119);
- 2) Loffi Giampiero (licenza di ufficiale di gara n. 44071);
- 3) Salassa Alfonso (licenza di ufficiale di gara n. 360785).

FATTO

Con provvedimento del 21 settembre 2018 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i licenziati suindicati, imputando:

- 1) a Chiopris Stefania di aver partecipato, in qualità di ufficiale di gara, alla manifestazione 1° Rally Vigneti Monteferrini, svoltasi il 24-25 marzo 2018, malgrado il precedente 20 marzo 2018 fosse stato pubblicato il dispositivo di una sentenza di questo Tribunale che le applicava la sanzione della sospensione delle licenze per tre mesi;
- 2) a Loffi Giampiero e Salassa Antonio, entrambi al corrente della sospensione inflitta alla Chiopris, di aver consentito alla licenziata il primo in qualità di componente del direttivo della AUG di Biella ed il secondo in qualità di capo prova di partecipare alla gara suddetta.

All'udienza del 15 novembre 2018 la difesa dei deferiti ha dedotto che dalle disposizioni federali non può farsi discendere il principio che la pubblicazione del solo dispositivo faccia senz'altro decorrere dal giorno successivo l'esecutività della sanzione di sospensione delle licenze, esecutività che – a norma dell'art. 35, comma 5, del Regolamento di giustizia sportiva – decorrerebbe soltanto alla scadenza del termine di 10 giorni da detta pubblicazione se (come avvenuto nel caso in esame) entro tale termine non venga pubblicata la relativa sentenza.

La Procura Federale ha insistito nelle proprie conclusioni.

Il Collegio, attesa la complessità della questione, ha rinviato ad oggi la decisione della controversia.

Nell'odierna udienza la Procura Federale, nel ribadire le proprie conclusioni, ha fatto presente che a norma dell'art. 12.12.2 del Codice Sportivo Internazionale della FIA l'esecutività della sanzione decorrerebbe dalla pubblicazione del solo dispositivo; e che quindi a tale orientamento dovrebbe adeguarsi, in via interpretativa, il giudice nazionale.

La difesa dei deferiti, nel ribadire a sua volta le proprie conclusioni, ha contestato che l'indicata normativa FIA sia direttamente applicabile al caso in questione.

Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

W



1- La licenziata Chiopris Stefania è stata deferita a questo Tribunale perché, malgrado il 20 marzo 2018 fosse stato pubblicato il dispositivo di una sentenza di questo Tribunale che le applicava la sanzione della sospensione delle licenze per tre mesi, i successivi giorni 24-25 marzo aveva partecipato, in qualità di ufficiale di gara, ad una manifestazione dell'ACI.

Il dispositivo pubblicato il 20 marzo 2018 non recava alcuna decorrenza della sanzione; né esiste una specifica norma regolamentare che indichi quali siano gli effetti della pubblicazione del solo dispositivo. La questione attualmente controversa è quindi la seguente: stabilire se dall'ordinamento sportivo dell'ACI possa desumersi che la pubblicazione del solo dispositivo di una sentenza di condanna alla sospensione delle licenze emessa dal Tribunale Federale renda dal giorno successivo senz'altro esecutiva tale sanzione, come finora generalmente ritenuto.

2- Al riguardo vanno tenuti presenti gli articoli 11, comma 5, e 35, comma 5, del vigente Regolamento di giustizia sportiva, e l'art. 229, ultimo comma, del vigente Regolamento sportivo nazionale.

L'art. 11, comma 5, recita: "Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista."

Va rilevato che l'attuale Regolamento di giustizia sportiva, a differenza del precedente, per indicare la decisione conclusiva del giudice non usa più il termine tecnico "sentenza" ma il termine generico ed atecnico di "decisione".

Tale nuova terminologia comporta che nel testo dell'articolo siano prefigurabili tre situazioni diverse: la pubblicazione del solo dispositivo, la pubblicazione congiunta delle motivazioni e del dispositivo e la pubblicazione della decisione al completo (e cioè della sentenza). E siccome da una parte l'articolo fa desumere che la pubblicazione del solo dispositivo non faccia decorrere il termine per l'impugnazione e dall'altra nel processo sportivo non esiste una pubblicazione delle motivazioni distinta e separata dalla pubblicazione della sentenza, la disposizione in esame, con un inutile e tortuoso giro di parole, finisce semplicemente col dire "Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della sentenza"; il che fa ritenere che soltanto da tale giorno la sentenza sia esecutiva.

La conclusione suindicata è confermata dal Regolamento sportivo nazionale, che all'art. 229, ultimo comma, recita: "Le sanzioni vanno scontate nel momento successivo alla pubblicazione della decisione". Ora, a parte la considerazione che l'improprio "momento successivo" va inteso nel senso di "giorno successivo" (dato che non è stato mai previsto che la pubblicazione della decisione del giudice rechi l'ora precisa in cui è stata adottata), l'articolo precisa che si tratta di "decisione" che deve contenere "le circostanze di fatto" e "le motivazioni", e quindi palesemente utilizza il termine "decisione" come sinonimo di "sentenza". Ne consegue che la pubblicazione del solo dispositivo non consenta l'esecuzione della sanzione.

Tale conclusione non è però coerente con l'art. 35, comma 5, secondo cui "Quando definisce il giudizio, il presidente dà lettura del dispositivo e, se la particolare complessità della controversia non consente il deposito contestuale alla motivazione, il Tribunale fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito

at



della sola motivazione. In quest'ultimo caso il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il termine predetto." Da questa disposizione dovrebbe derivare che durante detto termine di 10 giorni l'esecutività delle sanzioni sia temporaneamente sospesa; altrimenti in tale periodo il licenziato sanzionato non godrebbe di alcuna tutela giurisdizionale (attesa l'indicata "improponibilità" dell'appello), in palese contrasto con i principi enunciati dall'art. 24 della Costituzione. Non è precisato quali effetti abbia l'eventuale deposito tardivo della motivazione; ma dal momento che, come già rilevato, tale deposito coincide con la pubblicazione della sentenza, deve ritenersi – in mancanza di disposizioni contrarie – che è dalla data di quest'ultima che decorra il normale termine di 15 giorni per l'impugnazione (se l'interessato non si è già avvalso della facoltà di impugnare il solo dispositivo) o per integrare le doglianze già dedotte (se l'interessato si è già avvalso di tale facoltà).

In questo quadro normativo ritiene il Collegio che la rilevata apparente discrasia non sia insuperabile.

Va preliminarmente rilevato che il Regolamento di giustizia ha evidentemente ritenuto di dover offrire al licenziato sanzionato uno strumento per evitare di subire dalla semplice pubblicazione del solo dispositivo della sentenza di condanna quello che il successivo art. 37 definisce un eventuale "pregiudizio irreversibile" e – ovviamente - urgente; strumento peraltro di dubbia utilità sia perché è ben difficile ipotizzare che da una sentenza che ancora non è eseguibile possa derivare un pregiudizio attuale, grave ed urgente del genere sia perché se al limite tale pregiudizio fosse realmente ipotizzabile sarebbe del tutto illogico aspettare inutilmente dieci giorni prima di poter ricorrere in appello.

Comunque sia, non è credibile che gli estensori dell'art. 35, comma 5, non si siano resi conto che prevedere in via generale l'impugnabilità del solo dispositivo (una volta pubblicato) sarebbe stato in palese contrasto con quanto disposto dai citati articoli 11 e 229. Può quindi ragionevolmente presumersi che con l'art. 35 si sia inteso introdurre, nel normale procedimento d'appello, un eventuale preliminare subprocedimento sommario d'urgenza (che però il Regolamento non individua espressamente come tale) finalizzato ad ottenere dal giudice d'appello non la revisione o l'annullamento della sentenza di primo grado (che a quel momento non esiste ancora) ma un "provvedimento" (in pratica: un'ordinanza) che disponga "la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare alla parte che ha proposto appello un pregiudizio irreversibile"; provvedimento che "in ogni caso perde l'efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio", come prevede il successivo art. 37, n. 4.

In sintesi, viene attribuita al licenziato la facoltà di presentare al giudice d'appello due distinti gravami, entro diversi termini e con diverse finalità:

a) lo speciale appello del solo dispositivo, che può avvenire esclusivamente nel breve arco di tempo compreso tra l'undicesimo giorno dalla pubblicazione del dispositivo e la pubblicazione della sentenza di primo grado, e che ha la limitata finalità di evitare, in via temporanea, "un pregiudizio irreversibile";

Car



b) il normale appello della sentenza, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, sede in cui peraltro può essere presentata (o ripresentata, se già proposta in sede di appello del solo dispositivo) la suddetta domanda di un provvedimento cautelare.

Ciò premesso, rilevato che nel caso dovrebbe parlarsi non di improponibilità ma di improcedibilità e non di reclamo (termine normalmente utilizzato solo per un ricorso allo stesso giudice) ma di appello, ritiene pertanto il Collegio che le disposizioni citate vadano coordinate nel senso che la usuale pubblicazione del solo dispositivo:

- nasca in funzione di temporanea pubblicità-notizia, finalizzata a consentire a tutti gli interessati di conoscere l'esito del processo, perché in futuro possano regolarsi di conseguenza;
- con il decorso del termine di 10 giorni senza che la sentenza di primo grado sia pubblicata, muti la sua natura trasformandosi in una fattispecie complessa di pubblicità costitutiva, fonte di certezza e conoscenza legale dell'evento pubblicato. Di conseguenza è solo da questa trasformazione che può farsi decorrere il termine per l'esecuzione della sanzione e quindi si concreta l'eventuale interesse del sanzionato ad attivare lo speciale appello del solo dispositivo, salvo restando il dovere del giudice decidente di "considerare sempre il principio di effettività e dunque di tener conto del periodo, rispetto al calendario sportivo, in cui la sanzione verrà scontata".

Deve pertanto concludersi che avere la licenziata Chiopris partecipato, in qualità di ufficiale di gara, ad una manifestazione ACI svoltasi nel suindicato periodo di 10 giorni non abbia costituito comportamento disciplinarmente censurabile, dato che in tale periodo la sospensione della licenza doveva considerarsi non ancora operante.

3- A diversa conclusione non può indurre la circostanza, dedotta dalla Procura Federale, che a norma dell'art. 12.12.2 del Codice Sportivo Internazionale della FIA l'esecutività della sanzione decorrerebbe dalla pubblicazione del solo dispositivo; e che quindi a tale orientamento dovrebbe adeguarsi, in via interpretativa, il giudice nazionale.

Tale tesi non può condividersi.

L'art. 12.12 del Codice FIA prevede che una ASN che intenda rendere applicabile internazionalmente una sentenza di sospensione emessa nei confronti di propri licenziati deve notificare tale sentenza alla FIA, che la pubblica sui propri siti e la comunica alle altre ASN, le quali a loro volta sono tenute a registrarla immediatamente e a darne esecuzione. In tutto l'articolo si parla di effetti della pubblicazione della sentenza e non di effetti della pubblicazione del solo dispositivo.

Ora, premesso che il Tribunale Federale non ha il potere di disapplicare il chiaro ed univoco disposto delle norme regolamentari di cui ai citati artt. 11 e 229, e che il citato Codice FIA avverte espressamente che le relative norme entreranno in vigore l'1 gennaio 2019 (e quindi non sono applicabili a comportamenti anteriori a tale data), non si ravvisa alcuna divergenza tra la disciplina nazionale e quella del Codice FIA, dato che in entrambe è la pubblicazione di una sentenza di sospensione, e non già del solo dispositivo di essa, che costituisce il presupposto necessario per applicare la relativa sanzione.

Vero è che in concreto nulla vieta che la pubblicazione sui siti della FIA e delle altre ASN sia limitata al solo dispositivo di tale sentenza, dato che di regola la parte in fatto e la parte motiva di essa non hanno alcun interesse pratico per le altre ASII; ed è presumibile che a tale eventualità abbia inteso fare riferimento la Procura Federale.

(DA)

DU



Ma va tenuto presente che la pubblicazione anticipata del dispositivo di una sentenza nazionale di sospensione ha natura ed effetti diversi dalla pubblicazione postuma di una sentenza di sospensione di un'altra ASN.

La pubblicazione anticipata del dispositivo di una sentenza nazionale di sospensione fa riferimento ad una sentenza che ancora non esiste (e che quindi non può ancora rendere applicabile la sanzione); ed ha i limitati effetti di cui al citato art. 35, comma 5, del Regolamento di giustizia sportiva, illustrati al precedente n. 2.

La pubblicazione postuma, ai sensi dell'art. 12.12.2 del Codice FIA, del solo dispositivo di una sentenza di sospensione emessa da altra ASN e già pubblicata sul sito FIA non ha nulla a che vedere con il citato art. 35, comma 5; si limita ad avvisare gli interessati che a decorrere dal prossimo anno l'efficacia sanzionatoria di tale sentenza sarà estesa a tutte le altre ASN. In questo secondo caso si tratta semplicemente della riproduzione della parte conclusiva di una sentenza che è già stata pubblicata e resa esecutiva nell'ASN di origine; è sempre la sentenza a monte che continua ad operare, tramite lo strumento offerto dalla FIA, dato che l'eventuale ulteriore pubblicazione del solo dispositivo significa soltanto che, per evidenti considerazioni di economia della comunicazione, si è ritenuto sufficiente pubblicare tale sentenza non integralmente ma in un formato ridotto alla sua parte conclusiva.

Ne consegue che non esiste alcun contrasto tra la normativa FIA e la normativa ACI, dato che in entrambe si afferma che l'esecuzione della sospensione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza.

- 4- Va comunque rilevato che, anche a non condividere la ricostruzione della volontà normativa nel senso indicato al punto 2, la licenziata dovrebbe essere ugualmente assolta, dal momento che ha fatto presente di aver partecipato alla manifestazione del 24-25 marzo 2018 nella convinzione che, ai sensi del citato art. 35, comma 5, la sospensione a lei inflitta decorresse dal giorno successivo al termine di 10 giorni dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza. E poiché tale convinzione era quanto meno del tutto plausibile, non può ora farsi carico all'interessata di aver fatto affidamento su tale norma, dato che è mancata la coscienza e la volontà di commettere una violazione disciplinare.
- 5-- Ciò considerato il Collegio non può esimersi dal rilevare che la conclusione indicata al punto 2 è frutto di una specifica analisi giuridica della normativa regolamentare del settore; analisi normale e doverosa in sede giurisdizionale ma non certo normale in sede di applicazione concreta di tale normativa da parte dei licenziati, sede quest'ultima che deve essere ispirata a principi di chiarezza e semplicità propri del "carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva" (art. 2, n. 6, del Regolamento di giustizia sportiva). Questo presuppone che i Regolamenti federali debbano offrire ai licenziati una guida redatta in modo chiaro, univoco e agevolmente comprensibile, e che quindi non imponga doveri di comportamento conoscibili solo previe complesse valutazioni di ordine giuridico.

Si ritiene pertanto necessario che della situazione in esame, del resto non l'unica dell'attuale assetto regolamentare a presentare aspetti problematici (v. Tribunale Federale, sentenza 20 marzo 2018 n. 7/2018), debbano essere informati il Presidente e il Segretario Generale dell'ACI, per l'eventuale seguito di competenza.

(DHA-

1200



Il Tribunale Federale:

- 1) assolve la licenziata Chiopris Stefania perché la sua partecipazione alla manifestazione ACI del 24-25 agosto 2018 non ha costituito una violazione disciplinare;
- 2) assolve di conseguenza i licenziati Loffi Giampiero e Salassa Alfonso;
- 3) manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza al Presidente ed al Segretario Generale dell'ACI e di comunicarla alle parti.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2018.

Il Presidente ed estensore Salvatore Giacchetti